

### **Quando si applicano le nuove regole?**

Le nuove regole si applicano in presenza di grave crisi di una banca (ad esempio, quando la banca abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale). La Banca d'Italia, qualora non si possano mettere in atto misure alternative che consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto, può intervenire con gli strumenti previsti dalla legge.

### **In particolare, se una banca dovesse essere in crisi, cosa potrebbe succedere?**

La Banca d'Italia ha alcuni strumenti a disposizione per gestire la crisi: potrebbe, tra l'altro, decidere di vendere una parte dell'attività della banca a un acquirente privato, oppure trasferire temporaneamente attività o passività in vista di una successiva vendita sul mercato oppure, ancora, potrebbe applicare il "bail-in", che significa "salvataggio interno" ("interno" perché effettuato da chi ha investito in quella banca in crisi, e non dall'esterno, cioè dallo Stato). In tal caso, la Banca d'Italia avrà la facoltà di ridurre (fino ad azzerare) il valore delle azioni della banca in crisi e di alcuni crediti (ad es. obbligazioni) o disporre la loro conversione in azioni. Avrà, inoltre, la facoltà di modificare la scadenza ad esempio delle obbligazioni e delle altre passività soggette al salvataggio interno, oltre che modificare l'importo e la data di pagamento degli interessi su detti titoli e passività, anche sospendendo i pagamenti per un periodo transitorio. Questo meccanismo si applica anche ai titoli già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

### **Qual è l'ordine di priorità del "salvataggio interno" e quali risparmiatori sono coinvolti?**

In primo luogo le perdite sono sostenute dai "proprietari" della banca, ovvero gli azionisti e, a seguire (se il contributo degli azionisti non fosse stato sufficiente), dagli altri soggetti indicati. Ciascuno interviene solo dopo che le risorse della categoria precedente sono state esaurite:

- i) azionisti
- ii) detentori di altri titoli di capitale (ad esempio chi possiede azioni di risparmio)
- iii) altri creditori subordinati (ad esempio chi possiede obbligazioni subordinate)
- iv) gli altri creditori non subordinati (ad esempio chi ha obbligazioni non subordinate) e i depositi interbancari e delle grandi imprese
- v) depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese per l'importo che va oltre i 100.000 euro
- vi) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che contribuisce al "salvataggio interno" al posto dei depositanti protetti.

### **Cosa può succedere ai depositi presenti sul mio conto corrente?**

I depositi fino a 100.000 euro sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ed esclusi dal rischio di "salvataggio interno". Sono tutelati fino a 100.000 euro i conti correnti, i depositi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi di ogni banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **Come funziona il limite dei 100.000 euro?**

Questo limite di 100.000 euro è per depositante e per banca.

Se un depositante possiede ad esempio due conti correnti in due diverse banche, il livello di copertura è pari a 100.000 euro su ciascuna banca. Nel caso di un conto cointestato, ugualmente la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante (ad esempio se il conto cointestato ammonta a 250.000 e i cointestatari sono 2, ciascun cointestatario è tutelato fino a 100.000 euro). Nel caso in cui il depositante abbia più conti presso la stessa banca si procede a cumulare i depositi dei vari conti intestati alla stessa persona (se ad esempio si hanno 2 conti presso la banca, uno di 60.000 euro, uno di 100.000 euro, il saldo è 160.000, ma il depositante sarà tutelato per 100.000).

**E se ho titoli depositati presso una banca sottoposta al “salvataggio interno” emessi però da un'altra banca o da un altro soggetto?**

Questi titoli non sono coinvolti nella procedura del “salvataggio interno”; non subiscono pertanto “aggressioni”.